**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) #NEXT GENERATIONEU.**

**MISSSIONE 3 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 “DIGITALIZZAZIONE DELLA CATENA LOGISTICA”**

**SUB-INVESTIMENTO 2.1.2 “RETE DEI PORTI E INTERPORTI”**

**ATTO D’OBBLIGO CONNESSO ALL’ACCETTAZIONE DEL COFINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE PROT. N. 224 DEL 30 AGOSTO 2024-BANDO PUBBLICO PROT. N. 11 DEL 23 FEBBRAIO 2024 PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DEGLI INTERPORTI DI RILEVANZA NAZIONALE DI PROPOSTE PER L’AMMISSIONE AL COFINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO E L’IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI SECONDO GLI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ FUNZIONALI DEFINITI DALLA PIATTAFORMA LOGISTICA DIGITALE NAZIONALE (PLN) E CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL’INTERCONNESSIONE CON I PCS PORTUALI A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE DALLA MISURA M3C2 I 2.1 “DIGITALIZZAZIONE DELLA CATENA LOGISTICA” – SUB INVESTIMENTO 2.1.2 “RETE DEI PORTI E INTERPORTI” DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - #NEXT GENERATIONEU.**

**VISTO**

• il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

• la Misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall’Unione europea - #Next GenerationEU, (PNRR) Missione 3 Componente 2 (di seguito anche M3C2) Investimento ( di seguito anche I) 2.1 “Digitalizzazione della catena logistica” – sub-investimento (di seguito anche S.I) 2.1.2 “Rete dei porti e interporti” che prevede lo sviluppo ed implementazione dei sistemi informatici degli interporti di rilevanza nazionale, secondo gli standard funzionali di interoperabilità definiti dalla Piattaforma Logistica digitale Nazionale (di seguito anche PLN) e con particolare riguardo all’interconnessione con i Port Community System (di seguito anche PCS) portuali nonché i criteri per la concessione e le condizioni per l’erogazione delle risorse.

• il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

• il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

• il Decreto interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 368 del 11 ottobre 2021 concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77;

• il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

• la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

• il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

• l’articolo 1, comma 1042 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

• l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

• l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

• i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

• gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

• la circolare n. 30 del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 agosto 2022, avente ad oggetto “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”, con la quale sono state precisate le modalità per l’espletamento delle attività di controllo e rendicontazione in capo ai Soggetti attuatori e alle Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR;

**VISTO ALTRESÌ**

• il Bando Pubblico prot. n. 11 del 23 febbraio 2024;

• la ricezione delle proposte progettuali complete con i relativi allegati contenenti la strategia e degli obiettivi di intervento, delle informazioni identificative al momento disponibili, dei budget previsionali e relative tipologie di costi previsti, dei risultati attesi quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e dei relativi tempi di realizzazione, nonché del cronoprogramma di attuazione e spesa dei singoli progetti;

• il Decreto Ministeriale n. 224 del 30 agosto 2024 (di seguito anche DM) di assegnazione delle risorse per gli Interporti di rilevanza nazionale (di seguito anche Interporti) in quanto soggetti attuatori per ciascun progetto oggetto del cofinanziamento a valere sul Bando Pubblico prot. n. 11 del 23 febbraio 2024 (di seguito anche Bando Pubblico);

**CONSIDERATA**

la necessità di perfezionare l’atto di assegnazione delle risorse con un atto d’obbligo da parte degli Interporti di rilevanza nazionale nella loro qualità di soggetto attuatore (come di seguito indicate);

**TUTTO CIO’ PREMESSO E RITENUTO**

Il Legale Rappresentante di\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_, CF\_\_\_\_\_\_ ;

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Oggetto**

Il soggetto attuatore dichiara di aver preso visione del DM e del Bando Pubblico di cui questo atto è parte integrante come allegato, di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste.

Dichiara altresì, di accettare, in qualità di soggetto attuatore, il cofinanziamento pari ad un massimo del 50% del valore del progetto concesso a valere sul PNRR fino ad un importo massimo di €\_\_\_\_\_\_\_, destinato alla copertura dei costi così come declinati e dettagliati nel documento descrittivo del progetto presentato in data \_\_\_\_\_\_\_ .

Dichiara di impegnarsi a svolgere il progetto nei tempi e nei modi indicati nella citata relazione descrittiva del progetto presentato in data \_\_\_\_ .

**Art. 2**

**Termini di attuazione del progetto, durata e importo della Convenzione**

Le attività, indicate dettagliatamente nel progetto, dovranno essere avviate dal soggetto attuatore a partire dalla data di sottoscrizione e ricezione del presente atto dalla Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del MIT (di seguito anche Direzione).

Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nel progetto presentato in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e indicata puntualmente nell’eventuale aggiornamento della medesima documentazione, con le modalità di cui all’Art. 6, del presente Atto, l’erogazione del cofinanziamento seguirà quanto disciplinato dall’Art 2 comma 3 lett. a) del DM.

Per la realizzazione delle attività, l’importo cofinanziato è indicato nel DM di riparto risorse e nella relazione tecnica illustrativa allegata al progetto, ed eventualmente riprogrammato con le medesime modalità di cui all’Art. 6 del presente atto.

**Art. 3**

**Obblighi del soggetto attuatore**

Il soggetto attuatore dichiara di obbligarsi:

- ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- ad assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

- a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;

- ad adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dalla Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del MIT;

- a dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella relazione tecnica illustrativa, garantendo l’avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di progetto e di sottoporre alla Direzione le eventuali modifiche al progetto;

- a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal d.lgs 50/2016 e s.m.i.;

- a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione del MIT, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dalla Direzione;

-a rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l’adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione della Direzione;

- ad adottare il sistema informatico utilizzato dalla Direzione finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del MIT;

- a caricare sul sistema informatico adottato dalla Direzione i dati e la documentazione utile all’esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell’Ufficio competente per i controlli dell’Amministrazione del MIT, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest’ultima;

- a garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e assicurarne l’inserimento nel sistema informativo e gestionale adottato dalla Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del MIT nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalla stessa;

- fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dalla Direzione;

- a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 punto 4 del Decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

- a facilitare le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;

- a garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell’articolo 9 punto 4 del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021;

- a predisporre i pagamenti secondo le procedure, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell’art. 9 del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con Legge n. 108/2021;

- ad inoltrare le richieste di pagamento all’Amministrazione centrale alla Direzione con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;

- a garantire l’utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l’erogazione dei pagamenti e l’adozione di un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

- a partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dalla Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del MIT;

- a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che la Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del MIT riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l’elaborazione delle relazioni annuali di cui all’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;

- a contribuire al raggiungimento dei milestone e target associati alla Misura e fornire, su richiesta della Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del MIT, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull’attuazione dei progetti;

- a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al cofinanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitarie dalla Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del MIT e per tutta la durata del progetto;

- a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata la Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del MIT sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del MIT ed in linea con quanto indicato dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041.

**Art. 4**

**Procedura di rendicontazione della spesa e dell’avanzamento verso milestone e target del PNRR**

Il soggetto attuatore deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l’espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell’art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

Il soggetto attuatore, pertanto, dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico, la richiesta di pagamento come disciplinato dall’Art 8 del Bando Pubblico.

Le spese incluse nelle domande di cofinanziamento del soggetto attuatore, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del sistema informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo.

Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

**Art. 5**

**Procedura di pagamento al soggetto attuatore**

Le procedure di pagamento al soggetto attuatore seguono le modalità specifiche indicate dall’Art 8 del Bando Pubblico.

**Art. 6**

**Variazioni del progetto**

Il soggetto attuatore può proporre variazioni al progetto mediante modifiche ai relativi allegati ivi compresa la relazione tecnica che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta della Direzione.

La Direzione Generale si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate.

La Direzione Generale si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, previa consultazione con il soggetto attuatore. Le modifiche al progetto non comportano alcuna revisione del presente Atto.

**Art. 7**

**Disimpegno delle risorse**

L’eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall’articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall’articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dal Bando Pubblico e dal DM.

**Art. 8**

**Rettifiche finanziarie**

Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione del cofinanziamento in favore del soggetto attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.

A tal fine il soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dalla Direzione, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.

Il soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

**Art. 9**

**Risoluzione di controversie**

Il presente Atto è regolato dalla legge italiana. Il soggetto attuatore accetta che qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma

**Art 10**

**Comunicazioni e scambio di informazioni**

Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con la Direzione devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d. lgs. n. 82/2005.

Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:

- convenzione: obbligatorio l’invio a mezzo posta elettronica certificata istituzionale del documento firmato;

- comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale certificata con allegata fotocopia del documento del dichiarante;

- comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

**Art. 11**

**Efficacia**

L’efficacia del presente Atto, debitamente sottoscritto dal soggetto attuatore, decorre dalla data della sua acquisizione da parte della Direzione.

Il soggetto attuatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., dichiara di approvare specificamente le suddette clausole del presente atto d’obbligo, artt. da 1 a 12: